

## REGIONE SICILIANA



### ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

#### Regolamento in tema di modalità e criteri per l'affidamento di servizi legali

#### ART.1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'IRVO a professionisti esterni all'Amministrazione, degli incarichi di:

- patrocinio legale dell'Ente
- preparazione di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale anche solo eventuale ancorato alla presenza di un presupposto oggettivo o ad una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'IRVO in occasione di ogni singola controversia sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.

#### ART. 2

##### Elenco degli Avvocati patrocinatori

1 Per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1 è istituito l'apposito Elenco (adottato in prima applicazione con delibera del CdA 19/2020), aperto ai professionisti, singoli e/o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.

2. L'Elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia:

Sezione A - Contenzioso civile: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile, Giudice di Pace.

Sezione B - Contenzioso amministrativo: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Sezione C - Contenzioso lavoristico: assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.

Sezione D - Contenzioso penale: assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale. - Giudice di Pace.

Sezione E - Contenzioso tributario: assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie - Giudice di Pace.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

**L'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente.**

**Il termine fissato per l'inoltro delle richieste di iscrizione è fissato nell'avviso.**

L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

La rilevata falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'elenco ferme restando le eventuali sanzioni penali.

Successivamente alla fase istitutiva il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I professionisti e gli studi professionali iscritti nell'elenco potranno presentare negli anni successivi aggiornamenti dei loro curriculum.

4. L'inserimento nell'elenco avverrà in ordine alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, l'IRVO ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità.

### ART. 3

#### Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui all'articolo 2 possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni.
- f) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'IRVO;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 16/07/2025 da Caselli Vincenzo.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- g) non aver assunto, nei cinque anni precedenti all'istanza, incarichi da terzi contro l'IRVO;
- h) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- i) non avere commesso errore grave, accertato con sentenza definitiva, nell'esercizio della propria attività professionale;
  - 1) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - 2. In caso di studio associato tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti dello studio.

#### ART. 4 Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato con indicazione della sezione, nella misura massima di due, dell'Elenco nella/e quale/i chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo il modello allegato, nella quale si dichiarino:
  - a) i requisiti in ordine agli stati di cui alle lett. da a) a i) e 1) di cui al precedente art.3;
  - b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e delle successive variazioni;
  - c) eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
  - d) accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di eventuali nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - e) impegno, in caso di nomina, a rendere, senza ulteriori oneri per l'Ente, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire e/o resistere in giudizio;
  - f) numero di codice fiscale e partita IVA;
- 2) fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- 3) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si richiede l'iscrizione;
- 4) copia della polizza assicurativa in corso di validità per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

In caso di studi associati la predetta autocertificazione e la predetta documentazione dovranno essere presentate da tutti i professionisti.

L'IRVO si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e la regolarità contributiva in capo al professionista prima dell'inserimento nell'elenco.

L'IRVO si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 16/07/2025 da Caselli Vincenzo.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

La domande incomplete possono essere sanate entro il termine perentorio di quindici giorni, dalla richiesta di integrazione.

La presenza di situazioni e/o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'Elenco.

## ART. 5

### Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con decreto del Direttore Generale dell'IRVO secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. j, del vigente Regolamento di Organizzazione approvato con delibere consiliari n. 107/09 e 3/10.
2. L'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.
3. Il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale è individuato in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico richiedendo il numero di preventivi che si ritiene più confacente in relazione al caso concreto e comunque in numero non inferiore a tre, tenendo conto anche del valore economico dell'affidamento e salvo quanto previsto dal comma 4.
4. La selezione dall'Elenco dei professionisti tra i quali svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con l'IRVO in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali .
5. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi di rappresentanza e difesa da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'IRVO o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso IRVO.
6. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati dall'IRVO.
7. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà comunque considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

## ART. 6

### Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
  - a) l'indicazione del valore della causa;
  - b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai vigenti parametri forensi.

c) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto e costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa od altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito anche di controparte.

e) l'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'IRVO in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

f) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

g) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di utenza telefonica mobile.

## ART. 7

### Corrispettivo - Attività di domiciliazione

1. Il corrispettivo da corrispondere al professionista esterno sarà determinato per ogni singolo incarico conferito con riferimento ai vigenti parametri forensi, possibilmente nella misura dei minimi dei predetti parametri eventualmente ridotti fino alla metà.

2. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

3. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà ad inserire i costi della domiciliazione nella parcella preventivamente comunicata all'Ente.

4. Il professionista dovrà altresì sottoscrivere per accettazione la nota relativa alla comunicazione dell'incarico affidatogli.

5. L'IRVO si riserva la facoltà, su richiesta del professionista, di riconoscere un anticipo, a valere sulle voci di spese procedurali, in misura non superiore al 30% dell'importo presunto indicato in parcella oltre alle spese vive da sostenere per avviare il giudizio. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

## ART. 8

### Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione è disposta con provvedimento del Direttore Generale dell'IRVO e comunicata via pec al professionista.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non siano più in possesso di uno o più requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano comunque incorsi in gravi inadempienze;
- si trovino in situazioni di sopravvenuta incompatibilità;

- si trovino in presenza di situazioni e/o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento
- su istanza del richiedente;

#### ART. 9 Pubblicità

1. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori è pubblico nelle forme previste dai Regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Procedimento, sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

#### ART. 10

##### Trattamento dei dati

- 1 I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.